

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N. 11/2016 DEL 22/03/2016**

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) e lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che *"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ....."* ed aggiunge al c.4 che *"Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta"*.

L'art. 73 al c. 1 lett. e) dispone che *"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa"*.

**A)** Occorre riconoscere con legge, la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, c. 1 lett. a), derivante:

**1) dalla sentenza n. 501/ 2014** del Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme, nel giudizio "Vergaro Antonio/ R.P" R.G.E. n. 978/15 (P.U. 1125 e 1126);

**2) dalla sentenza n. 86/2013** della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, Sezione Lavoro, nel giudizio "Maraglino Cosimo/RP" e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme - R.G.E. n. 7503/14 (P.U. 1121, 1122, 1123, 1124).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

**3) sentenza n.93/13** del 10.01.2013 resa dal Tribunale di Lecce nel giudizio "Greco Ottavio Salvatore / R.P." – R.G.E. n. 3079/2014, PU 1600.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio di cui al presente disegno di legge si precisa che deriva da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria per i quali la tesoreria regionale ha provveduto direttamente al pagamento delle somme in essi statuite prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'ente.

**1) Sentenza n. 501/14 resa dal Tribunale di Brindisi nel giudizio "Vergaro Antonio/ R.P" (cont. 693/11/FO) e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme - R.G.E. n. 978/15 (P.U. 1125 e 1126).**

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

-Il sig. Vergaro Antonio, operaio irriguo alle dipendenze della Regione Puglia dal 01.03.2000, in seguito transitato all'ARIF, notificava alla prima ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine del riconoscimento alla corresponsione del rimborso delle spese di trasporto giornaliero per il tragitto da casa al posto





di lavoro a titolo di differenze retributive, della retribuzione per il tempo impiegato per il tragitto casa – lavoro, il conseguente rateo di TFR maturato, oltre spese legali in distrazione.

- La Regione e l'ARIF si costituivano in giudizio, la prima eccependo la prescrizione per il quinquennio anteriore al tentativo di conciliazione avvenuto nell'aprile 2009.

- Con sentenza n. 501/14 il Tribunale sezione lavoro di Brindisi, accoglieva il ricorso, ridimensionando la pretesa economica rideterminata nella misura di € 47.938,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria e condannando in solido la Regione e l'ARIF al relativo pagamento assieme alle spese legali liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

- La sentenza veniva notificata con formula esecutiva in data 26.01.2015.

- Ritenuta l'opportunità di procedere al pagamento onde evitare aggravii di spese, si richiedeva alla controparte la comunicazione dei dati necessari al pagamento (prot. 1984 del 17.02.2015), cui seguiva riscontro dell'avv. Frigione (mail del 23.02.2015 prot.2293 del 25.02.2015).

- La procedura per il riconoscimento del debito veniva rallentata a causa della carenza dei fondi necessari alla copertura della non prevista spesa, per cui la sentenza veniva messa in esecuzione sino agli atti di pignoramento presso terzi notificati in data 29.06.2015 (n. prot. 8677 del 06.07.2015).

- Con nota prot. 8987 del 13.07.2015 il Servizio chiedeva all'avvocatura regionale di valutare l'opportunità della costituzione nella procedura esecutiva onde evitare aggravii di spese e/o duplicazioni di pagamento.

- Con nota PEC della Sezione Bilancio e Ragioneria del 13 novembre 2015 lo scrivente apprendeva degli avvenuti pignoramenti presso terzi con assegnazione delle somme e della necessità di rimpinguare il conto corrente regionale presso il Banco di Napoli, terzo pignorato.

**2) Sentenza n. 86/13 resa dalla Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, nel giudizio "Maraglino Cosimo/ R.P" e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme -R.G.E. n. 7503/14 (P.U. 1121, 1122, 1123, 1124).**

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- il sig. Cosimo Maraglino, operaio irriguo, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva rigettata la propria domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento nella V fascia funzionale del CCNL dei Consorzi di Bonifica, nonché quella subordinata, diretta al riconoscimento della qualifica di impiegato o di operaio specializzato super del CCNL per i lavoratori agricoli;

- la Regione Puglia rimaneva contumace;

- la Corte d' Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, con la sentenza n. 86/13, accoglieva l'appello proposto e per l'effetto, dichiarava il diritto dell'appellante ad essere inquadrato, a decorrere dal 1-4-1990, nell'Area 1 – operaio specializzato SUPER del CCNL per i lavoratori agricoli e condannava la Regione al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 18.520,24 ( comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria sino al 21.10.2012 a titolo di differenza tra la retribuzione percepita e quella spettante, oltre al pagamento delle spese del giudizio, oltre accessori di legge;

- alla competente Sezione regionale non venivano notificati, né comunicati in alcun modo il ricorso d'appello e la relativa sentenza;

- la Regione non provvedeva al pagamento delle differenze retributive e l'appellante metteva in esecuzione la citata sentenza con pignoramento presso terzi fino all'assegnazione delle somme;

- Soltanto con nota PEC della Sezione Bilancio e Ragioneria del 13 novembre 2015 lo scrivente apprendeva degli avvenuti pignoramenti presso terzi con assegnazione delle somme e della necessità di rimpinguare il conto corrente regionale presso il Banco di Napoli, terzo pignorato.





3) - sentenza n.93/13 del 10.01.2013 resa dal Tribunale di Lecce nel giudizio "Greco Ottavio Salvatore / R.P." – R.G.E. n. 3079/2014, PU 1600.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- deriva dal rimborso del pagamento dell'imposta per la registrazione, pari ad € 208,75, per la sentenza in oggetto riportata, anticipata dall'avvocato di controparte. Si dà atto che il debito fuori bilancio relativo alle spese liquidate nella sentenza in riferimento e successive spese del procedimento di esecuzione è stato già riconosciuto con L.R. 32/2015.

Il totale del punto A, risulta essere pari ad € 95.728,34 a titolo di sospesi di tesoreria.

**B) Occorre riconoscere con legge, ai sensi dell'art.73, co.1 lett. e), L. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento di imposta comunale per immobili, per imposta di registrazione di contratto di concessione di immobili, oltre spese per interessi moratori e per spese del pignoramento presso terzi, P.U. 803/2015, fascicolo n. 014/2015/99398.**

Tali somme, in quanto riguardanti l'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, rientrano nella fattispecie prevista dal comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio di cui al presente disegno di legge si precisa che deriva da pagamento di imposta comunale per immobili e per imposta di registro su concessioni demaniali, oltre interessi legali e spese per pignoramento presso terzi, per i quali la tesoreria regionale ha provveduto direttamente al pagamento delle somme in essi statuite prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'ente.

Con comunicazione inviata via pec del 28 maggio 2015, lo scrivente apprendeva per il tramite del Servizio Ragioneria dell'avenuto pignoramento presso terzi promosso da Equitalia Sud s.p.a., con assegnazione delle somme per totali € 227.868,55 e della necessità di rimpinguare il conto corrente regionale presso il Banco di Napoli, terzo pignorato – P.U. n. 803 del 17/06/2015, fascicolo n. 014/2015/99398.

A seguito di numerosi incontri tra le diverse Sezioni competenti, tenuti al fine di valutare congiuntamente il ricorrere o meno dei presupposti giuridici per attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, sono peraltro state individuate le seguenti cartelle esattoriali e i relativi ruoli di interesse della Sezione Demanio e Patrimonio, tra quelle rientranti nel fascicolo n. 014/2015/99398, P.U. 803/2015:

**1. cartella 01420140002178969 per totali € 30.726,80 per tributo 8858, relativi ad imposta comunale sugli immobili – anni 2007/2008, per immobile di proprietà regionale, sito alla via Roma n.43, Comune di Putignano (parte P.U. 803 del 17/06/2015).** Da una verifica effettuata tale importo risulta interamente a carico della Regione. In merito si rappresenta che alla Sezione regionale attualmente competente al pagamento dell'ICI non è mai pervenuto alcun avviso di pagamento da parte del Comune di Putignano;

**2. parte di cartella 01420140006911760, ruolo n.39, I.P. R. 13007A003128000 1420053 – 01157100000101/07/2006, IP R. 13007A003129000 1420053 – 01157100000101/07/2007, per totali € 401,93 relativi al pagamento di imposta di registro per un atto aggiuntivo al contratto di concessione in uso di porzione di immobile di proprietà regionale, ditta Carlà Giovanni, dei quali, a**





seguito di verifica effettuata sul contratto repertorio n. 7081 del 2005, registrato al n. 011571/2005, in cui è riportato che le spese di registrazione sono a carico delle parti in misura uguale, con onere a carico del concessionario, **soltanto 196,75 risultano dovute dalla Regione**. La restante somma pari ad € 205,18, è a carico del concessionario Si rappresenta che, alla Sezione regionale attualmente competente al pagamento della quota parte di imposta di registro, non è mai pervenuta alcuna richiesta di pagamento dall'Agenzia delle Entrate. Si dà atto, inoltre, che il concessionario, ha comunque provveduto a rimborsare quanto dovuto per la cartella esattoriale(ordine di riscossione n. 14114/2015);

**3. parte di cartella 01420140006911760, ruolo n.39, I.P. R. 13007A004140000 1420053 - 01287700000101/01/07**, per totali € 1.649,61, relativa al pagamento dell'imposta di registro per la concessione del Compendio Immobiliare, denominato "L. Antro" ubicato in via Giovanni XIII in Giovinazzo, a favore della Unità Sanitaria Locale BA/2. Dalla lettura del contratto rep. 7129 del 21 novembre 2005, risulta che tale importo non è a carico della Regione, in quanto le spese per la registrazione, nel caso di specie, sono interamente a carico del concessionario;

**4. parte di cartella 01420140006911760, ruolo n.105, I.P. R. 13007A006225000 1420053- 01287700000101/01/2006**, per totali € 1.653,56, relativa al pagamento dell'imposta di registro per la concessione del Compendio Immobiliare, denominato "L. Antro" ubicato in via Giovanni XIII in Giovinazzo, a favore della Unità Sanitaria Locale BA/2. Dalla lettura del contratto rep. 7129 del 21 novembre 2005, risulta che tale importo non è dovuto dalla Regione, in quanto le spese per la registrazione, nel caso di specie, sono interamente a carico del concessionario;

**5. parte di cartella 01420140006911760, ruolo n.105, IP R 13007A006369000 1420023 00365700000101/01/2005, IP R 13007A006370000 1420023 00365700000101/01/2006, IP R 13007A006272000 1420023 00365700000101/01/2007**, per totali € 294,59, relativa al pagamento dell'imposta di registro per il contratto n.37 del 26 marzo 2002, registrato al n. 3657 del 2002, di concessione di un manufatto pertinenziale ed area demaniale marittima, siti nel Comune di Giovinazzo, ditta Mortellaro Romualdo. Dalla lettura del contratto in questione risulta che tale importo non è dovuto dalla Regione, in quanto le spese per la registrazione, nel caso di specie, sono interamente a carico del concessionario. ha comunque provveduto a rimborsare quanto dovuto per la cartella esattoriale(ordine di riscossione n. 14117/2015);

**6. parte di cartella 01420140015444817, ruolo 238, IP R 14007A0001500001420043 00330400000102/02/2007**, per totali € 1.260,34, relativa al pagamento dell'imposta di registro per il contratto di concessione, rep. 6598 dell' 11 marzo 2004, dell'immobile di proprietà regionale, sito in Brindisi, in via Tor Pisana n.2, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Da una verifica effettuata tale importo risulta interamente a carico della Regione, Si rappresenta che, alla Sezione regionale attualmente competente al pagamento della quota parte di imposta di registro, non è mai pervenuta alcuna richiesta di pagamento dall'Agenzia delle Entrate.

Il totale del punto B è pari ad € 32.183,89 a titolo di sospesi di tesoreria.


La spesa complessiva, per quanto indicato ai punti A e B, risulta essere di € 127.912,23 a titolo di sospesi di tesoreria.



Al finanziamento della suddetta spesa si è già provveduto con A.D. n. 81 del 30/12/2015 della Sezione Bilancio e ragioneria, sul cap. 1110097 "Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (L.R. n. 17/2005 art. 4 – L.R. 28/2001 art. 82 bis)" del bilancio regionale – esercizio 2015.

Il Dirigente della Sezione  
*Ing. Giovanni Vitofrancesco*

L'Assessore  
*Avv. Raffaele Piemontese*



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2016, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) e lett. e)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett a) e lett.e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

“E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) e lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive e dal pagamento di imposta comunale sugli immobili, imposta di registro per le concessioni demaniali e spese per l'eseguito pignoramento presso terzi per un ammontare complessivo di **€ 127.912,23**”.

Art. 2

*(Norma finanziaria e variazione al bilancio di previsione 2016)*

“La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1, pari a complessivi **€ 127.912,23**, è stata oggetto di regolarizzazione giusta determinazione dirigenziale n. 81 del 30 dicembre 2015 della Sezione Bilancio e Ragioneria in adempimento alle previsioni dell'art. 82 bis comma 3 della L.R. 28/2001 e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2 allegati al D. Lgs 118/2011.”

